



GUIDA PRATICA PER ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO TEMPORANEO

1) ATTIVITÀ INTRATTENIMENTO ACCESSORIO

I pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.) possono svolgere intrattenimenti musicali a favore della propria clientela, all'interno del locale oppure negli spazi esterni dagli stessi regolarmente detenuti (dehors, spazi privati, suolo pubblico in concessione, ecc.), senza la necessità di dotarsi di un ulteriore titolo autorizzatorio, purché l'attività sia accessoria a quella di somministrazione regolarmente autorizzata.

L'articolo 13 del D.L. n. 5 del 9/02/2012 (c.d. Decreto Monti) ha apportato una serie di modifiche alla disciplina contenuta nei RR. DD. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e 635/1940 (Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S.). Per la disciplina in questione, in particolare, è stato abrogato l'articolo 124 del Regolamento TULPS, il quale assoggettava alla licenza di Pubblica Sicurezza gli spettacoli di qualsiasi specie che si tenevano nei pubblici esercizi contemplati dall'art 86. Ne è conseguito che non è più necessario ottenere licenza di pubblica sicurezza per i piccoli trattenimenti che si svolgono, temporaneamente, nei pubblici esercizi. Si tratta di attività di allietamento dei clienti e trattenimenti organizzati in pubblici esercizi, senza aumentare il prezzo della consumazione e senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo.

Il Dipartimento della Pubblica sicurezza, con parere del 21 febbraio 2013 n. 557/PAS/U/003524/13500.A(8), ha precisato che gli spettacoli e/o trattenimenti musicali o danzanti allestiti occasionalmente o per determinate ricorrenze sono esentati dalla licenza di cui all'art. 69 e accertamento di cui all'art. 80, sempre che rappresentino una attività occasionale, accessoria e complementare della ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande.

Qualora le manifestazioni e/o spettacoli siano ricorrenti è da ritenersi modificata la natura del pubblico esercizio, trasformandolo in locale di pubblico spettacolo e le attività intraprese saranno soggette al rilascio di autorizzazione.

L'intrattenimento può ritenersi accessorio qualora:

- non vi sia l'apprestamento di elementi che modificano la natura del pubblico esercizio, trasformando il bar/ristorante in un locale di pubblico spettacolo (accoglienza prolungata della clientela; rimozione di tavoli e sedie; predisposizione di specifiche sale dedicate; collocazione di arredi appositi, realizzazione di palco, allestimenti scenici, installazione di impianti di luce tipici delle discoteche, presenza di una pista per far ballare i clienti, ecc.);
- non vi sia il pagamento di un biglietto di ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
- non vi siano restrizioni all'accesso o forme di filtraggio della clientela, effettuati dal personale all'ingresso;
- non siano state poste in essere forme di pubblicità che qualifichino l'intrattenimento come attrazione autonoma rispetto alla mera attività di somministrazione, destinata a richiamare un pubblico più ampio di quello a cui si rivolge normalmente;
- abbia carattere di saltuarietà e non sia previsto con carattere ricorrente (ad esempio tutti i sabato oppure tutti i fine settimana).

Qualora si intendano effettuare le attività di intrattenimento, anche musicali, all'esterno del proprio locale, negli spazi pubblici regolarmente concessi alle attività (dehors, aree regolarmente occupate, ecc.) o su area scoperta di proprietà privata, il titolare dell'attività dovrà attenersi alle seguenti procedure:

- impegnarsi a concludere tutte le attività di intrattenimento entro le ore 24:00;
- impegnarsi a coordinare le attività di intrattenimento con gli altri pubblici esercizi limitrofi evitando di far coincidere le date, in particolare degli intrattenimenti musicali, per gli esercizi pubblici che affacciano nello stesso spazio aperto;
- impegnarsi a rispettare quanto disposto dal regolamento di Polizia Municipale, nel caso, di quello dei dehors;
- impegnarsi a rispettare i limiti di emissioni sonore e la normativa in materia di sicurezza e di inquinamento acustico.

ATTENZIONE: eventuali comunicazioni inviate non saranno oggetto di istruttoria e non comportano alcuna valutazione da parte degli Uffici riceventi. Pertanto, la responsabilità di

non rispondenti ai criteri di intrattenimento accessorio resta a totale carico del soggetto che la realizza.

2) MANIFESTAZIONE TEMPORANEA SALTUARIA INFERIORE A 200 PERSONE E CHE SI CONCLUDE ENTRO LE ORE 24:00 DEL GIORNO DI SVOLGIMENTO (SCIA)

DEFINIZIONE

Una manifestazione temporanea è uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico in un preciso arco temporale, cioè è un evento caratterizzato da una durata breve e con carattere saltuario (non reiterato su più giorni o con cadenza regolare), che si concluda entro le ore 24:00 del giorno di svolgimento e che veda un coinvolgimento massimo inferiore a 200 persone.

PROCEDURA

Per questa tipologia di attività di pubblico spettacolo temporaneo (manifestazione con presenza di pubblico pari o inferiore a 200 persone che si concluda entro le ore 24.00 del giorno di svolgimento) occorre presentare una SCIA, ai sensi degli art. 68 o 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), secondo quanto previsto dall'art. 7 della L. 112/2013 di integrazione degli art. 68-69 del TULPS.

Tali manifestazioni presuppongono che in allegato alla SCIA venga trasmessa un'apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti (redatta da tecnico professionista abilitato) al fine di verificarne la rispondenza alle regole tecniche e l'individuazione delle principali norme di sicurezza da porre in essere nel corso dell'evento.

Anche in ipotesi di presentazione della SCIA, ancorché legate ad un singolo giorno e con i limiti anzidetti, è sempre necessario l'accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 TULPS, come stabilito dall'art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS:

- fino ad un massimo di 200 persone è necessario presentare una relazione di asseveramento firmata da parte di tecnico abilitato, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19/8/1996. (art. 14 del R.D. 635/1940).

Non è necessaria la richiesta di agibilità nei seguenti casi:

- qualora non siano previsti allestimenti di alcun tipo;
- nel caso la manifestazione preveda allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con medesime strutture ed impianti, per i quali la commissione comunale di vigilanza abbia già concesso l'agibilità art. 80 TULPS in data non anteriore a 2 (due) anni, la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dal Comune senza l'intervento della commissione (art. 141 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 Regolamento TULPS);
- quando vengano organizzate manifestazioni in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni temporanee anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, siano installate in aree non accessibili al pubblico e vengano prodotte le certificazioni di idoneità statica delle strutture allestite e di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, e siano approntati idonei mezzi antincendio. In tal caso corre, tuttavia, l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.

L'attività svolta deve avvenire sempre nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dei limiti di emissione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Avellino (link: http://www.comune.avellino.it/comune/settori/piani_settore.php).

REQUISITI

Requisiti morali: per esercitare un'attività di pubblico spettacolo temporaneo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dei locali: in caso di svolgimento in locali, occorre attestarne la disponibilità.

Conformità dei locali: in caso di svolgimento in locali, i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico.

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l'attività.

Prevenzione Incendi e Impatto Acustico: nel caso di manifestazioni in immobili e/o per attività che devono possedere certificazione di prevenzione incendi avere il possesso di idonea documentazione come da normativa vigente.

Nel caso di eventi che prevedessero musica e/o emissioni sonore di qualsiasi tipologia dotarsi di una relazione di impatto acustico previsionale.

Misure di "Safety & Security" (Circolare Capo Polizia n. 555 del 07/06/2017 e succ.): per esercitare un'attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

In seguito agli incidenti verificatisi a Torino un'apposita direttiva ha fornito indicazioni in merito ai dispositivi ed alle misure da porre in essere in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualunque natura o finalità a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che prevedono l'attivazione della Commissione di Vigilanza, comprese quelle escluse dal campo di applicazione del D.M. 1996, quindi le misure sono previste indipendentemente dalla tipologia di manifestazione, ma si collegano alla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento ed al potenziale affollamento del medesimo.

In aggiunta alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al TULPS, per qualunque tipo di manifestazione, l'organizzatore dovrà produrre:

- tabella per la classificazione del rischio (Safety), compilata e firmata dal responsabile dell'organizzazione;
- planimetria nella quale, oltre alle aree di svolgimento con il lay-out delle eventuali attrezzature, dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, in base al livello di rischio risultante dalla compilazione della Tabella e seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 11001/1/110(10) del 18/07/2018; nei casi di previsione della saturazione dell'area di affollamento, devono essere previsti corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e il soccorso. La planimetria dovrà contenere anche gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto;
- Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto

del Ministro dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018. In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio tutti gli aspetti di gestione dell'evento, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Dovrà essere evidenziata la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata. (Il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione tecnica asseverata).

Se l'evento/spettacolo preveda una esibizione di carattere musicale e/o teatrale è indispensabile richiedere anche il nulla osta della SIAE.

La SCIA, qualora dotata di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria, consente che l'attività possa essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente, fatte salve le successive verifiche d'ufficio.

ATTENZIONE copia della documentazione presentata dovrà necessariamente essere custodita, presso i luoghi di svolgimento della manifestazione a cura del responsabile della stessa.

3) MANIFESTAZIONE TEMPORANEA, INFERIORE A 200 PERSONE, CHE SI CONCLUDA DOPO LE ORE 24:00 DEL GIORNO DI SVOLGIMENTO E/O SUPERIORE A 200 PERSONE ANCHE IN CASO DI CONCLUSIONE ENTRO LE ORE 24:00 (AUTORIZZAZIONE)

DEFINIZIONE

Per attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone oppure se reiterato su più giorni e/o con cadenza regolare anche con capienza inferiore a 200 persone, s'intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all'aperto in piazze, aree urbane, etc., con l'ausilio di impianti destinati all'esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto a chiunque.

L'attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione...".

PROCEDURA

Per le attività di pubblico spettacolo temporaneo, caratterizzate comunque da una presenza inferiore a 200 persone, reiterabile su più giorni e/o in diverse date occorre è necessario presentare domanda di autorizzazione ai sensi degli art. 68 o 69 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS). Parimenti è necessaria l'autorizzazione in caso di manifestazioni ove vi è la partecipazione superiore a 200 persone anche nel caso si concluda entro le ore 24.00 del giorno di svolgimento.

Tali manifestazioni presuppongono la presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti (redatta da tecnico professionista abilitato) al fine di verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).

E' sempre necessario l'accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 TULPS, come stabilito dall'art. 141 del Regolamento di esecuzione del TULPS:

- fino ad un massimo di 200 persone è necessario presentare una relazione di asseveramento firmata da parte di tecnico abilitato, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19/8/1996. (art. 14 del R.D. 635/1940);
- oltre 200 persone è necessario aver ottenuto o richiedere congiuntamente anche licenza di agibilità. Il parere di agibilità, rilasciato dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per le strutture che ospiteranno gli spettacoli, è requisito indispensabile per ottenere l'autorizzazione.

Non è necessaria la richiesta di agibilità nei seguenti casi:

- qualora la manifestazione preveda allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente con medesime strutture ed impianti, per i quali la commissione comunale di vigilanza abbia già concesso l'agibilità art. 80 TULPS in data non anteriore a 2 (due) anni, la manifestazione potrà essere autorizzata direttamente dal Comune senza l'intervento della commissione (art. 141 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 Regolamento TULPS);
- quando vengano organizzate manifestazioni in luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o contenimento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni temporanee anche con l'uso di palchi o pedane per artisti, a condizione che le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, siano installate in aree non accessibili al pubblico e vengano prodotte le certificazioni di idoneità statica delle strutture allestite e di esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, e siano approntati idonei mezzi antincendio. In tal caso corre, tuttavia, l'obbligo di ottemperare all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996.

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi, nel caso si manifestazioni con emissioni sonore è necessario acquisire una valutazione previsionale di impatto acustico.

REQUISITI

Requisiti morali: per esercitare un'attività di pubblico spettacolo temporaneo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.

Disponibilità dei locali: in caso di svolgimento in locali, occorre attestarne la disponibilità.

Conformità dei locali: in caso di svolgimento in locali, i locali dove si intende svolgere l'attività devono avere caratteristiche costruttive conformi ai regolamenti edilizi comunali, ed in particolare devono rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, impatto sulla viabilità, barriere architettoniche, igienico-sanitaria, gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento acustico.

Rispetto delle norme: l'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.

Agibilità: possesso della licenza di agibilità ai sensi dell'art. 80 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l'attività, verificate sulla base dell'esame di un progetto e del successivo sopralluogo.

Prevenzione Incendi e Impatto Acustico: nel caso di manifestazioni in immobili e/o per attività che devono possedere certificazione di prevenzione incendi avere il possesso di idonea documentazione come da normativa vigente.

Nel caso di eventi che prevedessero musica e/o emissioni sonore di qualsiasi tipologia dotarsi di una relazione di impatto acustico previsionale.

Misure di "Safety & Security" (Circolare Capo Polizia n. 555 del 07/06/2017 e succ.): per esercitare un'attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo

di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

In seguito agli incidenti verificatisi a Torino un'apposita direttiva ha fornito indicazioni in merito ai dispositivi ed alle misure da porre in essere in occasione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualunque natura o finalità a prescindere dalla loro riconducibilità o meno a quelle che prevedono l'attivazione della Commissione di Vigilanza, comprese quelle escluse dal campo di applicazione del D.M. 1996, quindi le misure sono previste indipendentemente dalla tipologia di manifestazione, ma si collegano alla particolare conformazione o dimensione del luogo di svolgimento ed al potenziale affollamento del medesimo.

In aggiunta alla documentazione già prevista dalla normativa riconducibile al TULPS, per qualunque tipo di manifestazione, l'organizzatore dovrà produrre:

- tabella per la classificazione del rischio (Safety), compilata e firmata dal responsabile dell'organizzazione;
- planimetria nella quale, oltre alle aree di svolgimento con il lay-out delle eventuali attrezzature, dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione, in base al livello di rischio risultante dalla compilazione della Tabella e seguendo le indicazioni delle Linee Guida di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno 11001/1/110(10) del 18/07/2018; nei casi di previsione della saturazione dell'area di affollamento, devono essere previsti corridoi centrali e perimetrali per le emergenze e il soccorso. La planimetria dovrà contenere anche gli spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza riservati alla loro sosta e manovra e gli spazi e servizi di supporto;
- Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018. In particolare, dovranno essere illustrati in dettaglio tutti gli aspetti di gestione dell'evento, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, con l'esatta indicazione delle vie di fuga e la correlata capacità di allontanamento in forma ordinata. Dovrà essere evidenziata la modalità di gestione degli accessi del pubblico al fine di non superare la capacità ricettiva indicata. (Il Piano di emergenza può essere presentato unitamente alla Relazione tecnica asseverata).

Se l'evento/spettacolo preveda una esibizione di carattere musicale e/o teatrale è indispensabile richiedere anche il nulla osta della SIAE

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L'istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all'apposita relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti al fine di verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) nel successivo sopralluogo propedeutico al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).

I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro 15 giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l'archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

MODALITÀ DI RICHIESTA CASISTICA 2 E 3

La domanda di SCIA o AUTORIZZAZIONE per l'esercizio temporaneo di attività di pubblico spettacolo temporaneo, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura on-line ImpresaInUnGiorno:

The screenshot shows the 'SCELTA SETTORE ATTIVITÀ' (Activity Sector Selection) step. The user has selected 'Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche'. The interface includes a search bar, a list of activity sectors with expandable options, and a sidebar with navigation links like 'Supporto', 'Manuale utente', and 'Manuale pagamenti'.

SCELTA SETTORE ATTIVITÀ
Selezionare il settore di attività per il quale si desidera compilare la Pratica.
Settore selezionato:
• Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri) **RICERCA**

- ✓ Agricoltura, Allevamento, Pesca e Attività Estrattive (Ateco da 01 a 09)
- ✓ Industria e Artigianato (Ateco da 10 a 33 + 36.10.2 + 36.10.3 + 45.2 + 45.40.3 + 95)
- ✓ Commercio (Ateco da 45 a 47)
- ✓ Trasporto e magazzinaggio (Ateco da 49 a 53 + 77.1)
- ✓ Strutture Ricettive (Alloggi) e Ristorazione (Ateco da 55 a 56)
- ✓ Attività di Servizio (Ateco da 58 a 82 + 94 + 96)
- ✓ Sanità, Assistenza Sociale, Istruzione (Ateco da 85 a 88)
- ▲ **Intrattenimento, Divertimento, Attività Artistiche e Sportive (Ateco da 90 a 93)**
 - ✓ Attività Artistiche
 - ✓ Attività Sportive
 - ▲ **Intrattenimento e divertimento**
 - Sala da ballo, discoteca, trattenimenti danzanti
 - Scuola di ballo (provvista di strutture per lo stazionamento del pubblico)
 - Spettacolo protettivo
 - Attività di "fochino"
 - Spettacolo viaggiante (giostre, luna park, circhi, attrazioni varie)
 - Registrazione e assegnazione codice identificativo delle attività dello spettacolo viaggiante
 - Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche**
 - Piccoli trattenimenti o spettacoli senza ballo nelle aree esterne di pertinenza del pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

The screenshot shows the 'SCELTA OPERAZIONI' (Operations Selection) step. The user has selected 'Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche'. The interface includes a search bar, a list of operations with radio button selection, and a sidebar with navigation links like 'Supporto', 'Manuale utente', and 'Manuale pagamenti'.

SCELTA OPERAZIONI
Selezionare le operazioni relative al settore di attività:
Spettacoli e trattenimenti pubblici nell'ambito di sagre, fiere o altre manifestazioni/manifestazioni fieristiche

Nota: le operazioni indicate come facenti parte di un raggruppamento sono alternative tra di loro.
Operazioni selezionate:

Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri) **RICERCA**

Deve essere selezionato almeno un elemento

- ▲ **Avvio, gestione, cessazione attività**
 - SCIA per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento (che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200)
 - Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni non soggette alla disciplina di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.
 - Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone
 - Richiedere la licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza superiore a 200 persone
 - Richiedere la licenza temporanea per manifestazioni periodiche in possesso di agibilità rilasciata in data anteriore a due anni
 - Sospendere l'attività
 - Richiedere il nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 T.U.L.P.S.)
- ✓ EDILIZIA (Intervento Edilizi, Vincoli, Passi carrai, ecc.)
- ✓ AMBIENTE (A.U.A., A.I.A., V.I.A., VINCA, Emissioni in atmosfera, Scarichi, Rifiuti, ecc.)
- ✓ ALTRI ADEMPIMENTI (Prevenzione Incendi, Ascensori, Montacarichi, ecc.)
- ✓ ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc.)

TEMPI

La SCIA, completa delle informazioni necessarie, ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

L'autorizzazione è, invece, l'atto finale di un procedimento con il quale l'amministrazione comunale esprime la volontà che l'attività venga svolta, in quanto si è conclusa positivamente l'istruttoria comprensiva di endoprocedimenti. La domanda di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento.

Qualora la SCIA sia presentata in concomitanza con ulteriori procedimenti che prevedano la richiesta di un'autorizzazione, la domanda andrà presentata sempre 30 giorni prima dell'evento. A titolo esemplificativo la schermata seguente riporta un esempio di SCIA e contestuale "richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale":

The screenshot shows a search interface with a text input field containing the placeholder "Inserisci il testo da ricercare (minimo 3 caratteri)" and a blue "RICERCA" button. Below the search bar is a list of categories and sub-items, each with a checkbox or radio button. The following items are checked:

- SCIA per trattamenti o spettacoli senza ballo complementari all'attività di somministrazione che si svolgono ENTRO le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200
- Richiedere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale

The other items in the list are not checked:

- Richiedere la licenza per trattamenti o spettacoli senza ballo complementari all'attività di somministrazione che si svolgono OLTRE le ore 24 del giorno di inizio e con un numero di partecipanti non superiore a 200
- Sospendere l'attività
- Comunicare il rispetto dei valori di zona circa l'emissione di rumore

The categories and sub-items are:

- Avvio, gestione, cessazione attività
- EDILIZIA (Interventi Edilizi, Vincoli, Passi carrabili, ecc.)
- AMBIENTE (A.U.A., A.I.A., V.I.A., VINCA, Emissioni in atmosfera, Scarichi, Rifiuti, ecc.)
 - Autorizzazione Unica Ambientale - A.U.A.
 - Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)
 - Scarichi
 - Rifiuti in procedura semplificata (ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06)
 - Adempimenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A)
 - Emissioni in atmosfera
 - Spandimenti in agricoltura
- ALTRI ADEMPIMENTI (Prevenzione Incendi, Ascensori, Montacarichi, ecc...)
- ALTRE ESIGENZE connesse con l'esercizio dell'attività (Adempimenti SANITARI, mezzi pubblicitari, occupazione di suolo pubblico, ecc...)

DOCUMENTAZIONE MINIMA

Documentazione minima da allegare per attività di pubblico spettacolo soggetta ad autorizzazione:

- Copia documento di identità del responsabile della manifestazione/evento ed, eventualmente, titolare dell'esercizio commerciale;
- Documentazione necessaria ai fini dell'esame del progetto da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ovvero relazione tecnica asseverata da tecnico abilitato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- Programma dettagliato dell'evento;
- Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018;
- Nel caso di attività con immissioni sonore Valutazione di impatto acustico previsionale e oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea oppure dichiarazione congiunta da parte del tecnico abilitato e del responsabile della manifestazione di non superamento dei limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Avellino;
- Planimetria generale con i con il lay-out delle eventuali attrezzature, dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione;
- Se si utilizza un palco o una pedana è necessario presentare anche il certificato di collaudo e corretto montaggio del palco/pedana (Decreto Ministeriale 19/08/1996);

- Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria di € 15,49 sul c/c postale n. 10477834 intestato a “Comune di Avellino - Servizio Tesoreria”, causale “Diritti di Segreteria Servizio SUAP”.

Documentazione minima da allegare per attività di pubblico spettacolo soggetta a SCIA:

- Relazione tecnica asseverata di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali o dei geometri, che attesti la rispondenza del locale o degli impianti alle regole tecniche definite dalla normativa vigente e riporti la planimetria in scala 1:100;
- Piano di Emergenza elaborato in relazione al livello di rischio di cui alla Tabella, con l'indicazione degli elementi di mitigazione del rischio previsti dalle Linee guida di cui alla Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n.11001/1/110(10) del 18/07/2018;
- Planimetria generale con i con il lay-out delle eventuali attrezzature, dovrà essere indicato il massimo affollamento possibile del luogo sede della manifestazione;
- Nel caso di attività con immissioni sonore Valutazione di impatto acustico previsionale e oppure domanda di autorizzazione in deroga per attività rumorosa temporanea oppure dichiarazione congiunta da parte del tecnico abilitato e del responsabile della manifestazione di non superamento dei limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Avellino;
- Copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria sul c/c postale n. 10477834 intestato a “Comune di Avellino-Servizio Tesoreria”, causale “Diritti di Segreteria Servizio SUAP” (per il corretto importo da pagare, consultare - nella sezione Normativa/Regolamenti SUAP - la Delibera di Giunta Comunale n. 43/2023 - Aggiornamento anno 2023 diritti di istruttoria relativi ai procedimenti gestiti dal SUAP).
- Dopo l'installazione delle attrezzature attestazione, asseverazione da parte di un tecnico l'agibilità, rilascia ai sensi dell'art. 80 TULPS, relativamente alla idoneità delle attrezzature, impianti, ecc. utilizzati nell'ambito della manifestazione;

Ulteriore documentazione potrà essere necessaria in considerazione dei procedimenti attivati.